



Prot. 64/2019/AA

Bologna, 18 dicembre 2019

Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici
e dei Fisici
c.a. del Presidente Orlandi

Ordine Nazionale dei Biologi
c.a. del Presidente D'Anna

Federazione Nazionale Ordini Tecnici di Radiologia
Medica e Professioni Tecniche Sanitarie e della
Prevenzione (TRSM-PSTRP)
c.a. del Presidente Breux

Unione Nazionale del Personale Ispettivo Sanitario
d'Italia (UNPISI)
c.a. del Presidente Di Giusto

E p.c. Ai Rappresentanti Legali delle Agenzie per l'Ambiente

Oggetto: Obbligo di iscrizione agli Albi professionali per il personale delle Agenzie Ambientali. Legge 11 gennaio 2018, n. 3 e Decreto del Ministro della Salute 13 marzo 2018.

Con riferimento alla Legge 11 gennaio 2018, n. 3 che prevede, tra le altre disposizioni, il riordino della disciplina degli Ordini professionali, il riconoscimento di nuove professioni sanitarie e le aggravanti sul reato di esercizio abusivo della professione sanitaria, si rappresenta quanto segue.

La citata Legge n. 3/2018, nel disciplinare il riordino degli Ordini delle professioni sanitarie, istituisce per la prima volta l'Ordine dei Fisici e dei Tecnici della prevenzione ed i relativi Albi professionali così completando il quadro delle categorie professionali di interesse delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente.

Il successivo Decreto del Ministro della Salute del 13 marzo 2018, al comma 4 dell'art. 1, prevede che *“Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo professionale. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti”*.



Ciò premesso, in merito all'iscrizione agli Albi professionali per il personale delle Agenzie Ambientali, si ritiene necessario formulare le seguenti considerazioni riprendendo, peraltro, quanto già rappresentato sulla materia dalla scrivente Associazione in diverse occasioni.

Preliminarmente preme evidenziare come la citata nuova disciplina sia inserita in un contesto normativo riguardante la tutela della salute e l'esercizio delle connesse funzioni sanitarie, nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale così come regolamentato dal D. Lgs. n. 502/1992. Difatti la L. n. 3/2018 riguarda la *“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute”*.

Al contrario le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente sono state istituite (L. n. 61/1994), a seguito del referendum abrogativo di alcune norme della L. n. 833/1978 che ha comportato la puntuale definizione delle strutture preposte alla tutela ambientale distinguendole dal SSN.

Sul punto si ricorda, peraltro, come negli ultimi anni il sistema della tutela ambientale abbia registrato un'importante evoluzione che ha trovato compimento nell'emanazione della L. n. 132/2016 istitutiva del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA).

Conseguentemente le caratteristiche organizzative ed i profili di competenza delle Agenzie Ambientali sono del tutto peculiari e diversi rispetto agli enti ed alle aziende del Servizio Sanitario Nazionale. In ragione di tali specificità la stessa contrattazione collettiva, attraverso l'art. 50 del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001 (disposizione tutt'ora vigente), ha previsto la possibilità per le Agenzie Ambientali - in relazione ai propri settori di attività e tenuto conto dell'autonomia regolamentare in tema di reclutamento del personale - di prevedere, tra i requisiti di accesso al profilo di Collaboratore tecnico professionale, anche ulteriori titoli di laurea oltre a quelli previsti nelle declaratorie del medesimo CCNL, ciò al fine di realizzare l'ottimale svolgimento dei compiti nei propri settori di attività.

Un ulteriore importante riconoscimento, da parte della contrattazione collettiva, delle peculiarità delle Agenzie Ambientali, è rappresentato dall'art. 12 del CCNL 21/05/2018 che, nell'ambito delle disposizioni tese a ridefinire l'inquadramento professionale del personale del Comparto Sanità, ha previsto la possibile istituzione, proprio in conseguenza dell'evoluzione normativa, di un'apposita area prestazionale definita *“area tecnico-ambientale”* quale area distinta rispetto all' *“area delle professioni sanitarie”*.

E' di tutta evidenza, pertanto, come la valenza multidisciplinare delle funzioni tipicamente rivolte alla tutela e protezione dell'ambiente (attività di vigilanza e controllo, monitoraggio, analisi



ecc. ...), abbia reso necessario, per le Agenzie Ambientali, acquisire professionalità a contenuto tecnico-scientifico in diversi ambiti (biologi, chimici, fisici, agronomi, geologi, ingegneri, laureati in scienze naturali/ambientali, ecc. ...).

Ciò detto, si evidenzia, dunque, come gli operatori dipendenti delle Agenzie ambientali, pur avendo conseguito i diplomi di laurea oggetto della legge di riordino degli Albi delle professioni sanitarie, esercitano solo in via residuale attività a contenuto sanitario, in quanto, come già sopra rilevato, le competenze del Sistema agenziale sono quelle proprie della prevenzione e tutela ambientale.

In considerazione di quanto sopra rappresentato in merito alle peculiarità delle Agenzie Ambientali ed avuto riguardo alle nuove disposizioni introdotte dalla sopra citata L. n. 3/2018, il Sistema agenziale ritiene che per il personale delle Agenzie Ambientali l'obbligo di iscrizione agli albi professionali non possa essere inteso quale automatismo in relazione al solo titolo di studio ovvero all' inquadramento posseduto, bensì debba essere valutato in concreto in relazione all'attività effettivamente svolta dal dipendente interessato.

Si consideri, peraltro, che è lo stesso legislatore a richiedere l'iscrizione all'albo professionale non tanto in ragione del titolo di studio o dell' inquadramento posseduto, bensì quale *conditio sine qua non* per l'esercizio di una determinata professione. In tal senso si esprime la L. n. 396/1967, tuttora vigente, il cui art. 2 dispone che "Per l'esercizio della professione di biologo è obbligatoria l'iscrizione all'albo". Analogamente, con riferimento alla professione di chimico, già la L. n. 897/1938 (art. 1) disponeva che "*... i chimici ... non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali*"; disposizione, quest'ultima, confermata dal sopra citato decreto del Ministero della Salute del 23/03/2018 il cui art. 3 sancisce che ai fini dell'esercizio della professione di chimico e di fisico è obbligatoria l'iscrizione all'albo. Ed infine la già citata L. n. 3/2018 (art. 4) subordina "l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto" all'iscrizione al relativo albo professionale.

Quanto testé detto risulta confermato dagli stessi Ordini professionali. Al riguardo preme, infatti, richiamare, in questa sede, la circolare informativa (prot. 986/fncf/fta e prot. 46/2019/AA dd. 19.07.2019) sottoscritta da AssoARPA e dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, in forza della quale – avendo a riguardo quanto previsto nell'art. 36 del DPR n. 328/2001 in merito alle attività che formano oggetto della professione di chimico - si è, tra l'altro, condiviso che:

“l'obbligo di iscrizione all'Albo sussiste in tutte le ipotesi in cui il Chimico operante nelle ARPA/APPA svolga le seguenti mansioni:

- a) *Esecuzione di analisi di ogni specie in materia di chimica pura ed applicata, con qualsiasi metodo ed a qualunque scopo destinate;*



- b) *Direzione di laboratori;*
- c) *Incarichi e perizie in materia di chimica pura ed applicata (trattasi di fattispecie riconducibili prevalentemente a richieste provenienti dall’Autorità Giudiziaria);*
- d) *Certificati, certificazioni di pericolosità e non pericolosità, classificazioni tecniche in materia di chimica pura ed applicata.*

Resta inteso che, in ogni caso, per i Chimici dipendenti attualmente in ruolo presso le ARPA/APPA, sussiste l’obbligo di permanente iscrizione all’Albo, qualora gli stessi siano adibiti alle mansioni di cui ai punti precedenti.”

Anche l’Ordine Nazionale Biologi ha sottolineato che, ai fini dell’obbligo di iscrizione:

“Il discrimine da prendere in considerazione non è la condizione giuridica in cui ci si trova (professore, ricercatore, assegnista di ricerca, ecc.) bensì la natura delle attività svolte che, se rientrano nell’elencazione prevista dall’art. 3 della legge 396/1967 e dall’art. 31 del D.P.R. 328/2001, obbligano all’iscrizione all’Albo.”¹

A sua volta, l’Unione Nazionale del Personale Ispettivo Sanitario d’Italia (UNPISI), Associazione rappresentativa a livello nazionale per i Tecnici della Prevenzione, ha precisato che:

“sono esonerati dall’isciversi all’Albo professionale tutti coloro che sono disoccupati, o che NON esercitano la Professione, nella fattispecie coloro che nella produzione di atti, documentazioni, certificazioni, prestazioni professionali (comprese le docenze se effettuate come laureato in Tecniche della Prevenzione), ecc., non appongono la propria firma come Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, ovvero nell’esercizio di cui sopra non si riferiscono al titolo di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.”²

Pertanto, avuto riguardo all’evoluzione normativa sopra evidenziata e tenuto conto, altresì, delle indicazioni fornite da codesti spettabili enti in indirizzo, si ribadisce, che per il personale delle Agenzie Ambientali l’obbligo di iscrizione agli albi professionali debba essere valutato in concreto in relazione all’attività effettivamente svolta dal dipendente interessato avuto riguardo alle sopracitate normative di riferimento per le professioni considerate.

Si coglie, altresì, l’occasione per ribadire, riprendendo peraltro quanto già previsto nella delibera della propria assemblea n. 8/2018, che - avuto riguardo alla valenza multidisciplinare delle funzioni delle Agenzie Ambientali - le attività di vigilanza e controllo non sono una prerogativa del solo personale inquadrato nel profilo di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico della

1 La fonte del parere riportato nella nota è rappresentata dal sito dell’Ordine Nazionale dei Biologi (<https://www.onb.it/2018/12/29/chiarimenti-sulliscrizione-allalbo-dei-ricercatori>).

2 La fonte del parere riportato nella nota è rappresentata dal sito dell’UNPISI (http://www.unpisi.it/albonazionale/sezioni/39?set_state=default).



prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, potendo le stesse essere svolte anche da personale inquadrato nel ruolo tecnico (profilo di Collaboratore tecnico professionale) con laurea, ad esempio, in chimica, biologia, ingegneria, scienze ambientali/naturali ecc. ...

Al riguardo è necessario, infatti, sottolineare come nel quadro normativo di riferimento non esista alcuna disposizione che consideri l'inquadramento nel profilo di TPALL come requisito soggettivo necessario per la legittimità degli atti compiuti dagli operatori preposti ad attività di vigilanza.

Peraltro, le funzioni indicate nel D.M. n. 58/1997 si riferiscono prevalentemente ad attività afferenti l'ambito sanitario e considerano la tematica ambientale solo in maniera parziale e residuale. E' quindi evidente come le funzioni indicate nel suddetto decreto non esauriscano tutte le competenze richieste per svolgere le funzioni di vigilanza e controllo ambientale.

Ne consegue, pertanto, che le Agenzie, per lo svolgimento delle predette attività, si avvalgono anche di personale con professionalità diversa da quella dei Tecnici della prevenzione (come già detto trattasi, ad esempio, di personale con laurea in chimica, biologia, ingegneria, scienze ambientali/naturali ecc. ...). Come più sopra accennato, infatti, anche dopo l'emanazione della L. n. 3/2018 e del D.M. Sanità del 13/03/2018, non si può ritenere che l'espletamento di compiti di vigilanza e controllo siano una prerogativa esclusiva degli appartenenti all'Albo dei tecnici della prevenzione.

Atteso quanto sopra, la scrivente Associazione ritiene che le Agenzie Ambientali debbano legittimamente attenersi a quanto riportato nella presente in merito all'iscrizione agli albi professionali del proprio personale.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Presidente di AssoArpa
(Dott. Giuseppe Bortone)

Lettera firmata elettronicamente